

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “ CRISALIDE D'ORO“

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi delle legge 7 dicembre 2000 n. 383, l'associazione di promozione sociale denominata “**CRISALIDE D'ORO**“ che persegue il fine esclusivo dell'utilità sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Articolo 2 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. Agisce, comunque, nei limiti delle leggi statali, regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico pubblico. Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 3 - Sede

L'associazione ha la sua sede legale in Prato (Po), Via dei Pioppi 8/10 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. In qualsiasi momento, l'Assemblea dei Soci potrà deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell'associazione.

Articolo 5 - Finalità

CRISALIDE D'ORO nasce al fine di svolgere un'attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'associazione è apartitica, non confessionale e si atterra ai seguenti principi: democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, gratuità delle cariche sociali. L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni e attività di varia natura, finalizzate alla elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà e interesse sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Articolo 6 - Oggetto

- a) promuovere, anche tramite terzi, la realizzazione innovativa di attività educative, pedagogiche, didattiche e formative di minori e non cercando di privilegiare sia momenti di dialogo, di confronto e di esperienza, sia le attività di svago e ludiche ad alto contenuto creativo e di semplicità;
 - b) promuovere, anche tramite terzi, l'attività di formazione, riqualificazione, addestramento professionale ad adulti e non;
 - c) promuovere, anche tramite terzi, la realizzazione di attività di ideazione, progettazione e gestione di centri giovanili, ricreativi, ludoteche, laboratori didattici dove svolgere corsi, seminari, incontri ed attività similari e affini aperti a tutte le età;
 - d) promuovere, in quanto afferenti all'attività istituzionale, la realizzazione di attività nel settore editoriale, mediante ideazione, elaborazione, redazione, edizione, di periodici, riviste, testi, estratti, libri, pubblicazioni e prodotti editoriali in genere, siano essi su carta stampata o su supporto informatico o su qualunque altro supporto utilizzato, pertanto potrà pubblicare circolari, atti di seminari e convegni e pubblicazione di studi e ricerche pur che legati all'attività istituzionale;
 - e) promuovere, anche mediante terzi, la realizzazione di attività nel settore della gestione, elaborazione e diffusione di dati, comunicazioni e documenti ed informazioni in genere, ivi compreso centri di documentazione, biblioteche, banche dati, gestioni di nodi internet ecc;
 - f) promuovere, anche tramite terzi, la realizzazione di attività nel settore della ricerca, analisi e studio su tematiche attinenti alle finalità istituzionali, con particolare riguardo, ma non esclusivo, alle tematiche delle cause, degli strumenti di prevenzione e lotta al disagio giovanile e non;
 - g) promuovere, progettare, organizzare e gestire, anche tramite terzi, la realizzazione di attività di cultura cinematografica, attraverso proiezioni, rassegne, cineforum, dibattiti e conferenze, film, video, cortometraggi;
 - h) promuovere, progettare, anche tramite terzi, attività nei settori dei viaggi e dei trasporti, come soggiorni, gite turistiche ecc.;
 - i) promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti nell'ambito delle arti in generale, direttamente o tramite terzi, riguardo sia la formazione, sia la realizzazione e anche la fruizione (visite guidate ai musei, gallerie d'arte ecc.);
 - l) promuovere e sostenere progetti e iniziative relative alla musica, alla cultura musicale, alla biomusicologia intese sia come espressioni artistiche che terapeutiche. L'associazione favorisce ogni espressione musicale che abbia il fine della promozione umana e permetta la migliore espressione di sé;
 - m) l'associazione è volta ad incoraggiare ogni sana attività sportiva, comprese quelle competitive, per il corretto sviluppo e mantenimento della salute fisica e psichica, oltre a promuovere iniziative che valorizzino lo sport nella sua espressione più nobile ed elevata;
 - n) promuovere, progettare, organizzare, gestire ed incoraggiare ogni iniziativa che permetta lo sviluppo sostenibile tramite manifestazioni già collaudate (riuso, riciclo, riduzione consumi etc.) o innovative e intraprendere percorsi di formazione, condivisione, realizzazione concreta connessi alla cultura della persistenza e del miglioramento della vita sul nostro pianeta.
- L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali e nazionali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività commerciali marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di utilità e solidarietà sociale.

Articolo 7 - Requisiti

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche o le associazioni potranno essere

rappresentate nell'Assemblea dei Soci da un proprio delegato, espressamente designato dal presidente dell'organizzazione sociale. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico-finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini e modi prescritti dal Consiglio. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. I soci, una volta ammessi, verranno iscritti nel Registro degli Associati, tenuto presso la sede e periodicamente revisionato dall'Organo Direttivo. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

Articolo 8 – Categorie

- Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo. -

- Soci Ordinari

Sono soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche, ove espressamente stabilito dalla legge, che aderiscono successivamente all'associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.———

- Soci Onorari

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

Articolo 9 – Diritti e Doveri

Tutti i soci hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Soci purché iscritti da almeno tre mesi. Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che abbiano maturato almeno due anni di appartenenza all'associazione. Gli associati potranno utilizzare i beni associativi per i fini perseguiti dall'associazione. Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi. Gli associati che prestano attività di volontariato, saranno assicurati come previsto dalla normativa vigente. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 10 – Perdita dei requisiti

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;

- **Mancato pagamento della quota sociale:** la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

- **Dimissioni:** ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

- **Espulsione:** il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La delibera di esclusione del socio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, che deve avvenire nel termine di tre mesi, il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Articolo 11-Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Tesoriere;
- d) il Presidente;
- e) il Vicepresidente;

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate .

Gli organi dell'associazione sono tenuti ad assicurare un'informazione costante e tempestiva nello svolgimento delle loro funzioni. L'associazione si impegna a promuovere, nelle elezioni delle cariche associative, le pari opportunità. Nell'assunzione delle decisioni da parte delle cariche associative, l'associazione si ispirerà a principi diretti a garantire la massima partecipazione democratica di tutti i soci, privilegiando il metodo del consenso. Solo in casi estremi e verificata l'impossibilità di raggiungere un accordo, le decisioni verranno prese a maggioranza.

Articolo 12 – Assemblea dei soci

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati. E' l'organo sovrano ed è costituita da tutti i soci pur ché in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea può deliberare in sede sia ordinaria che straordinaria.

In particolare l'assemblea ha il compito **in via ordinaria** di:

- a) nominare o revocare il Consiglio Direttivo;
- b) nominare o revocare il Presidente e il Vicepresidente;
- c) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- d) di approvare il rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello preventivo;
- e) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'associazione sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

e in via straordinaria di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo sottoponga un argomento di carattere straordinario.

L'assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario ed entro il mese di Dicembre per approvare gli indirizzi programmatici per l'anno successivo. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione deve avvenire mediante affissione di avviso di convocazione nella sede sociale con preavviso di almeno 8 giorni dalla data dell'adunanza, in caso di urgenza il termine di convocazione potrà essere ridotto a 48 ore. L'avviso di convocazione deve riportare la data, l'ora, l'ordine del giorno e il luogo dell'assemblea. I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'assemblea, non necessariamente la stessa: infatti l'assemblea può nominare a segretario, ogni volta, una persona diversa. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a cinque, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea dei soci. L'assemblea dei soci elegge il Consiglio Direttivo e i consiglieri rimangono in carica per un triennio, salvo dimissioni. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Ha altresì il compito di approvare l'ammissione e l'esclusione degli associati ed accertarne le dimissioni. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente, di predisporre il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea dei soci, di stabilire le quote annuali dovute dai soci. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici, nonché decidere di avvalersi di professionisti e collaboratori esterni, anche soci, per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità o comunque non meno di quattro volte l'anno, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima. Solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica con ricevimento di lettura o telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 14 – Il Tesoriere

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il rendiconto economico-finanziario dell'associazione. La funzione di tesoriere può essere svolta dal Presidente dell'associazione.

Articolo 15 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 16- Il Vicepresidente

Il Vicepresidente esercita le stesse funzioni del Presidente su delega dello stesso o in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 17 – Esercizio sociale

L' esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario che viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il rendiconto economico-finanziario dovrà essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 Aprile di ciascun anno, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre il 30 giugno. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. E' vietata la distribuzione di eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

Articolo 18 – Risorse economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 19 – Beni mobili e immobili

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Articolo 20 – Donazioni e lasciti

Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo con beneficio d'inventario. L'Assemblea dei soci delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità istituzionali.

Articolo 21 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e altri enti e organismi internazionali sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente.

Articolo 22 – Responsabilità verso i terzi

Come previsto dalla Legge n. 383 del 2000, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e solo in via sussidiaria possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 23 - Volontari, dipendenti, collaboratori e professionisti

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'associazione può avvalersi di collaboratori e dipendenti, nonché di volontari, promuovendo il confronto e la collaborazione tra soci e terzi non associati. I rapporti tra l'associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle cooperative di solidarietà sociale.

Articolo 24 - Scioglimento

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea dei soci, interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato e di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, o comunque destinato a fini di pubblica utilità.

Articolo 25 – Norme finali

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

Presidente, Innocenti Monica

Vice Presidente, Azzini Andrea

Consigliere, Vezzi Elena